



*Argomento n. 2 all'o.d.g.*

*Parere n. 2 del 31.07.2009*

**OGGETTO: Domanda (1520) pervenuta in data 30.07.2003 per la VARIANTE AL PIANO DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE della cava di SABBIA E GHIAIA (A), denominata “CA’ BIANCA” in Comune di ZEVIO (VR).  
Ditta Cava Sandrini s.r.l..**

La C.T.R.A.E.:

Visti il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria;

Valutato il progetto e la documentazione in atti compresi i pareri, nei sostanziali contenuti ambientali, tecnici, economici, giuridico amministrativi ed anche nei presupposti, negli obiettivi e nel contesto di fatto e di diritto in essere;

Valutato ogni aspetto nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell’ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche, monumentali e della massima conservazione della superficie agraria;

Accertato che le scelte e considerazioni prospettate, con le relative prescrizioni, ponderato ogni contrapposto interesse, risultano sostanzialmente logiche, congrue, prevalenti e assorbenti ogni altra considerazione;

Vista la richiesta di proroga dei termini riguardante i soli lavori di ricomposizione ambientale, avanzata dalla ditta in data 21.10.2002 e pervenuta in Regione il 05.11.2002 prot. n. 10459/46.02;

Rilevato:

- che con domanda in data 07.07.2003, la ditta Cava Sandrini s.r.l. ha chiesto una variante al piano di sistemazione ambientale della cava di sabbia e ghiaia, denominata “CA’ BIANCA”, sita in Comune di Zevio (VR);
- che la domanda con i relativi allegati sono stati pubblicati all’albo pretorio del Comune di Zevio dal 10.07.2003 per 10 giorni e nei successivi 15 giorni successivi non sono pervenute osservazioni o opposizioni;
- che il Comune di Zevio non ha espresso il proprio parere in merito;



- che la C.T.P.A.C. di Verona nella seduta del 21.03.2005 ha espresso il seguente parere:

*FAVOREVOLE alle seguenti condizioni:*

- *subordinare l'esecuzione dell'intervento alla elaborazione ed alla messa in atto di un piano di controllo e certificazione dei materiali impiegati per il riempimento al fine di escludere qualsiasi contaminazione della falda tenendo conto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 80 del 21.01.2005 per la gestione dei materiali derivanti da operazioni di escavazione.*

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa a maggioranza, con:

<b>voti favorevoli</b>	<b>n. 17</b>
<b>voti contrari</b>	<b>n. 3 (Campedelli, Tribbia e Marchetto)</b>
<b>astenuti</b>	<b>n. 0</b>

**su 20 presenti e votanti, esprime parere CONTRARIO** alla domanda presentata con le seguenti motivazioni:

La cava in essere è stata autorizzata con D.G.R. n. 2258 del 30.04.1980 la quale prevedeva, tra l'altro, la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) entro il 31.12.1990. Tale termine è stato prorogato, con successivi provvedimenti, per i soli lavori di sistemazione ambientale fino al 31.10.2002. Con domanda in data 21.10.2002, pervenuta in Regione il 05.11.2002 prot. n. 10459/46.02 la ditta F.lli Sandrini s.n.c. ha richiesto una ulteriore proroga del termine per il completamento dei lavori di sola sistemazione ambientale di 2 anni. I residuali lavori di ricomposizione ambientale da eseguire consistono essenzialmente nel completamento del rinverdimento delle sponde del laghetto di falda conseguente le operazioni di estrazione, la rimozione di tutti gli impianti e macchinari direttamente connessi all'attività di cava (nastri trasportatori, redinger, impianti di lavorazione del tout-venant, etc.) e la sistemazione delle relative aree di pertinenza mediante ridistendimento del manto vegetale, semina di essenze erbacee al fine di rinverdire le superfici esterne al laghetto ed eventuale piantumazione di essenze arboree. La richiesta di variante al piano di sistemazione ambientale, ossia il tombamento parziale del laghetto di cava per una rilevante superficie di circa 14.300 mq non risulta funzionale alla coltivazione della cava stante la residua piccola quantità di materiale a giacimento collocato sotto gli impianti esistenti che può essere agevolmente coltivata senza i medesimi e senza le pesanti, invasive e sproporzionate modifiche richieste dalla ditta alla ricomposizione già approvata.

Vanno altresì considerati il tempo intercorso tra la data dell'autorizzazione alla coltivazione originariamente rilasciata ed oggi ed i numerosi provvedimenti di proroga rilasciati al fine di

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2021 del 03 agosto 2010**

giungere alla definitiva ricomposizione dell'intera superficie di cava. Allo stato attuale pertanto risulta prevalente su ogni altra considerazione l'interesse pubblico al completamento delle residuali opere di ricomposizione ambientale del sito di cava così come originariamente autorizzate. Si rileva inoltre che gli impianti di cava devono essere funzionali alla coltivazione della medesima. L'istanza pertanto non risulta accoglibile.

La C.T.P.A.C. di Verona ha espresso il proprio parere favorevole che tuttavia non risulta obbligatorio e vincolante non trattandosi di nuova cava o di ampliamento della medesima.

Va altresì presa in considerazione la richiesta di proroga dei termini riguardante i soli lavori di ricomposizione ambientale, avanzata dalla ditta in data 21.10.2002 e pervenuta in Regione il 05.11.2002 prot. n. 10459/46.02. Tale istanza non ha avuto conclusione in attesa dei pronunciamenti sulle istanze di ampliamento e variante avanzate dalla ditta. Stante l'interesse pubblico di giungere alla definitiva ricomposizione del sito di cava, la C.T.R.A.E. rileva l'opportunità di concedere alla ditta una ulteriore temporalità ricompositiva stabilendo il termine ultimo per completare le residuali attività di coltivazione dell'ambito di cava al 31.12.2010.